

**Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 12  
(Disposizioni nei vari settori di intervento)**

**Capo V  
Modifiche legislative**

**Articolo 18  
(Modifiche e integrazioni di disposizioni legislative vigenti)**

Commi da 1 a 21 *Omissis ...*

22. A decorrere dall'anno 2012, una quota fino al 3 per cento del fondo unico di competenza dei comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (L. F. 2007), è destinata al finanziamento delle gestioni associate di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo di cui alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni).

23 – 45 *Omissis...*